



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 9.4.2010
COM(2010) 136 definitivo

ALLEGATO VI

**Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la
Repubblica di Corea, dall'altra**

Allegato del capo 9 "Appalti pubblici"

ALLEGATO 9

CONTRATTI BOT E CONCESSIONI DI LAVORI PUBBLICI

Articolo 1 Definizioni:

1. Per quanto riguarda la Corea, si intende per

"contratto BOT": un contratto che ha per oggetto principale la costruzione o il risanamento di infrastrutture fisiche, impianti, edifici, installazioni o altre opere pubbliche e ai termini del quale, in contropartita dell'esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatore conferisce al fornitore, per un periodo determinato, la proprietà a titolo temporaneo o il diritto di controllare e di gestire tali opere, nonché di esigere un pagamento per il loro uso per la durata del contratto.

2. Per quanto riguarda l'Unione europea, si intende per

"concessione di lavori pubblici": un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto di lavori pubblici, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo;

"appalto di lavori pubblici": un appalto pubblico avente per oggetto l'esecuzione o la progettazione e l'esecuzione di lavori relativi a una delle attività di cui alla divisione 51 della CPC o di un'opera, oppure la realizzazione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle prescrizioni dell'amministrazione aggiudicatrice; e

"opera": il risultato, considerato nel suo insieme, di lavori di costruzione o di ingegneria civile che di per sé è sufficiente ad assolvere una funzione economica o tecnica.

Articolo 2: Norme applicabili ai contratti BOT e alle concessioni di lavori pubblici

Trattamento nazionale e non discriminazione

1. Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le prassi relative ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato, ciascuna Parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, accorda immediatamente e senza riserve a merci, servizi e fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello che la Parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, accorda alle merci, ai servizi e ai fornitori nazionali.
2. Per quanto riguarda le disposizioni legislative e regolamentari, le procedure e le prassi relative ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato, una Parte, compresi i suoi soggetti aggiudicatori, non riserva a un fornitore dell'altra Parte stabilito sul territorio nazionale, in funzione del grado di partecipazione o di proprietà estere, un trattamento meno favorevole di quello accordato a un altro fornitore anch'egli stabilito sul territorio nazionale.

Avviso di intenzione di aggiudicare un contratto

3. Le Parti dispongono la pubblicazione da parte dei soggetti aggiudicatori, in uno dei mezzi di cui all'articolo 4 del presente allegato (gazzetta ufficiale o supporto elettronico) di avvisi relativi all'intenzione di aggiudicare contratti BOT o concessioni di lavori pubblici di cui all'articolo 3 del presente allegato. I fornitori interessati possono prendere visione gratuitamente di tale avviso, possibilmente attraverso un punto d'accesso unico, e presentare le loro offerte o domande di partecipazione. Ogni avviso include le seguenti informazioni:
 - a) il nome e l'indirizzo del soggetto aggiudicatore e altre informazioni necessarie per contattarlo e ottenere la documentazione relativa al contratto;
 - b) una descrizione del contratto;
 - c) l'indirizzo e la data limite per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione;
 - d) la lingua o le lingue nelle quali possono essere presentate le offerte o le domande di partecipazione;
 - e) un elenco e una descrizione sommaria delle condizioni di partecipazione dei fornitori; e
 - f) i principali criteri di aggiudicazione del contratto.

Pubblicazione della decisione di aggiudicazione

4. Entro un termine ragionevole dall'aggiudicazione di ciascun contratto di cui all'articolo 3 del presente allegato, le Parti provvedono a dare pubblica comunicazione della decisione di aggiudicazione utilizzando i mezzi (gazzetta ufficiale o supporto elettronico) di cui all'articolo 4 del presente allegato, indicando i nomi e gli indirizzi del soggetto appaltante e dell'aggiudicatario.

Controllo

5. Le Parti predispongono un efficace sistema di controllo delle decisioni adottate dalle autorità competenti di cui al presente allegato. Tale obbligo non implica l'istituzione di un sistema speciale di controllo amministrativo o giurisdizionale.

Altre norme e procedure

6. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 5, il presente allegato lascia impregiudicate le misure adottate dalle Parti destinate ad incoraggiare le piccole e medie imprese a partecipare ai contratti BOT o alle concessioni di lavori pubblici in conformità delle rispettive disposizioni nazionali.

Sicurezza ed eccezioni generali

7. Nessuna disposizione del presente allegato osta a che una Parte adotti misure o mantenga riservate determinate informazioni qualora essa lo ritenga necessario per la

tutela dei suoi interessi essenziali in materia di sicurezza in relazione a contratti relativi ad armi, munizioni o materiale bellico oppure a contratti indispensabili per la sicurezza o la difesa nazionale.

8. Fatto salvo l'obbligo di non applicare i provvedimenti che seguono in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le Parti in presenza delle medesime condizioni, oppure una restrizione dissimulata degli scambi internazionali, nessuna disposizione del presente allegato osta a che una Parte istituisca o applichi provvedimenti:
 - a) necessari per tutelare la morale pubblica o per mantenere l'ordine pubblico e la pubblica sicurezza;
 - b) necessari per tutelare la vita o la salute delle persone e del mondo animale o vegetale;
 - c) necessari per tutelare la proprietà intellettuale; oppure
 - d) riguardanti merci o servizi forniti da soggetti disabili o istituzioni benefiche o prodotti mediante il lavoro carcerario.

Articolo 3: Portata e campo di applicazione

1. Il presente allegato si applica ai contratti BOT e alle concessioni di lavori pubblici di valore superiore a 15 000 000 DSP.
2. Per quanto riguarda l'Unione europea, il presente allegato si applica alle concessioni di lavori pubblici dei soggetti elencati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi all'Unione europea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994, nei settori ivi indicati.
3. Per quanto riguarda la Corea, il presente allegato si applica ai contratti BOT dei soggetti elencati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi alla Corea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994, nonché ai contratti BOT di tutte le amministrazioni locali¹ di Seoul City, Busan City, Incheon City e Gyonggi-do.

Articolo 4: Mezzi di pubblicazione

1. Per la Corea,

la pagina Internet dei soggetti indicati negli allegati 1 e 2 dell'appendice I del GPA 1994 relativi alla Corea e negli allegati corrispondenti di accordi che sostituiscono o modificano il GPA 1994 e di tutte le amministrazioni locali di Seoul City, Busan City, Incheon City e Gyonggi-do, nonché i quotidiani.

¹ Per la Corea, l'**amministrazione locale** è quella definita come tale nella legge sull'autonomia locale (*Local Autonomy Act*).

2. Per l'Unione europea,
il sistema informativo per gli appalti pubblici:

http://simap.europa.eu/index_en.html

la Gazzetta ufficiale dell'Unione europea